

**LE UDIENZE INNANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO ALLA LUCE DEI
D.L. N. 18/2020 e D.L. N. 28/2020**

L'art. 83, D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24.4.2020, novellato dall'art. 3, D.L. n. 28 del 30.4.2020.

L'art. 83, D.L. n. 18 del 17.3.2020 (c.d. "*Decreto Cura Italia*"), convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24.4.2020, successivamente novellato dall'art. 3, D.L. n. 28 del 30.4.2020, disciplina le misure urgenti in materia di giustizia tributaria (oltre che civile, penale, e militare) per contrastare e contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con specifico riferimento alla celebrazione delle udienze, innanzitutto, l'art. 83, cit. prevede, per l'arco temporale tra il 9.3.2020 e l'11.5.2020, il rinvio d'ufficio delle stesse qualora risultino già fissate¹.

Il medesimo articolo 83, comma 7, prevede inoltre, con riferimento all'arco temporale dal 12.5.2020 al 31.7.2020² - nella prospettiva di una graduale e totale riapertura degli uffici - una disciplina organizzativa transitoria che incide sulle stesse modalità di celebrazione delle udienze.

A tal proposito, dal capo dell'ufficio giudiziario sono adottabili discrezionalmente, ed in via alternativa, sono le seguenti misure:

- i) Celebrazione dell'udienza da remoto (lett. f));
- ii) Celebrazione dell'udienza in modo figurativo (lett. h));
- iii) Celebrazione dell'udienza *in personam*.

Celebrazione dell'udienza da remoto art. 83, comma 7, lett. f), D.L. cit.

La lett. f) dell'art. 83, comma 7, cit. prevede la possibilità di svolgere l'udienza da remoto ogniqualvolta non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice³.

Lo svolgimento dell'udienza da remoto deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. A tal fine, prima

¹ Il rinvio d'ufficio delle udienze (e così pure la sospensione dei termini processuali) non operano per i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, ovvero quando è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona. Sul punto si rinvia all'elencazione contenuta al comma 3, dell'art. 83, cit.

² Termine così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i) del D.L. n. 28/2020, che recita: «*ovunque ricorrono nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».*

³ Tenuto conto che in ambito tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale ex art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992, detta modalità di celebrazione non dovrebbe trovare applicazione per le udienze a cui siano chiamati ad intervenire il CTU e/o il CTP.

dell'udienza, la Segreteria comunica ai procuratori delle parti, giorno, ora e modalità di collegamento.

All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti, nonché di tutte le ulteriori operazioni effettuate nel corso dell'udienza da remoto.

I sistemi di collegamento da remoto sono quelli individuati e regolati con provvedimento della Direzione Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia (c.d. "DGSIA")⁴ e per la Giustizia Tributaria quelli adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), d'intesa con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ("CPGT").

In data 23.4.2020 il MEF ha sottoposto, a fini valutativi, al CPGT lo schema di provvedimento tecnico che supporterà le udienze da remoto prevedendo **l'utilizzo della sola piattaforma Skype for Business**.

L'art. 3, dello schema di provvedimento del MEF prevede, *inter alia*, che: «1. La partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio. [...] 3. La decisione del Presidente di svolgere l'udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Prima dell'udienza l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, previamente comunicato dalla parte, il link di collegamento da remoto per la partecipazione all'udienza a distanza [...]. 5. Previa autorizzazione del giudice, possono essere esibiti in udienza atti e documenti mediante l'apposita funzione che permette la condivisione degli stessi sullo schermo».

Ad oggi, detto provvedimento non risulta tuttavia ancora emesso.

Celebrazione dell'udienza in modo figurativo art. 83, comma 7, lett. h), D.L. cit.

La lett. h) dell'art. 83, comma 7, cit. prevede inoltre la possibilità di celebrare l'udienza in modo figurativo (o cartolare) quando non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. In tal caso, dunque, il giudice, con apposito provvedimento telematico comunicato dalla Segreteria, assegna alle parti un congruo termine anteriore alla data fissata per l'udienza, disponendo il deposito telematico di note scritte. Le note scritte, ai sensi dell'art. 83, cit. conterranno le sole istanze e conclusioni.

Celebrazione dell'udienza in personam

⁴ In data 20.3.2020 il DGSIA ha emanato il provvedimento che: «*individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 83, comma settimo, lett. f), e dodicesimo, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dal comma sedicesimo del medesimo articolo*». L'art. 2, del Provvedimento *de quo* per lo svolgimento delle udienze civili individua i seguenti programmi: (i) Skype for Business; (ii) Teams.

La possibilità di celebrare l'udienza *in personam*, durante il periodo dal 12.5.2020 al 31.7.2020 - ferma comunque, la discrezionalità del giudice - dovrebbe ricorrere, in via residuale, quando non sia possibile adottare le modalità di cui alle lett. f) (*i.e.* udienza da remoto) e h) (*i.e.* udienza figurativa) e non si ritenga opportuno procedere al rinvio dell'udienza a data successiva al 31.7.2020⁵. Le udienze celebrate *in personam* potranno svolgersi a porte chiuse⁶.

Risulta, comunque, sempre discrezionalmente esercitabile, da parte del giudice, la facoltà di rinviare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. g), le udienze a data successiva al 31.7.2020⁷.

Il rinvio dovrà infine essere disposto, verosimilmente, tutte le volte in cui le parti manifestino il dissenso alla celebrazione dell'udienza da remoto.

Roma, 6.5.2020

⁵ A mero titolo esemplificativo, si procederà con l'udienza *in personam* nelle ipotesi in cui si renda necessaria l'audizione del CTU ovvero o i CTP.

⁶ Ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. e), cit.

⁷ Salvo ulteriori successive proroghe.